

ADESIONE ALLE CONDIZIONI DI SERVIZIO PER IL RIAFFIDAMENTO DEI CARICHI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE AI SENSI DELL'ART. 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 LUGLIO 2024 N. 110. APPROVAZIONE ED AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE.

RICHIAMATI i seguenti atti:

- il documento unico di programmazione (DUP) 2026-2028, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 16 febbraio 2026;
- il bilancio di previsione 2026-2028, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. n. 21 del 24 febbraio 2026 e le sue successive variazioni;
- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028, per la sola parte contabile, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 83 del 3 Marzo 2026 e le sue successive variazioni;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 122 del 31 marzo 2026.

PREMESSO CHE:

il Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110, recante "*Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024 ed entrato in vigore l'8 agosto 2024, ha introdotto significative innovazioni nel sistema nazionale della riscossione con particolare riferimento a quelle di seguito descritte:

- l'art. 1 ha stabilito che a seguito di convenzione stipulata annualmente tra il Ministero dell'Economia e Finanze (*per brevità di seguito MEF*) e l'Agenzia Entrate siano pianificate annualmente le attività di riscossione che l'Agenzia entrate riscossione(*di seguito per brevità Agenzia*) dovrà svolgere per conto degli enti creditori per i carichi dai medesimi affidati ;
- l'articolo 3 ha disciplinato il discarico automatico delle quote affidate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento nonché il discarico anticipato al verificarsi delle condizioni elencate dalla norma, quali a titolo esemplificativo: la chiusura del fallimento e l'assenza di beni aggredibili del debitore. Inoltre ha previsto la possibilità per gli enti di chiedere la riscossione anticipata dei carichi già affidati e non ancora riscossi alla data del 08.08.2024 (data di entrata in vigore del D.lgs 110/2024) o affidati successivamente a detta data, ad eccezione di quelli per i quali sono in corso sospensioni e/o determinate procedure (esecutive, ecc.) elencate nello specifico dalla norma;
- l'art. 4 ha introdotto una deroga al discarico automatico per determinate quote sottoposte a particolari procedure : esecutive e/o concorsuali ecc., specificatamente dettagliate nella norma;
- l'articolo 5 ha previsto la possibilità di riaffidare per due anni all'Agente della riscossione i carichi oggetto di discarico, mediante adesione alle condizioni di servizio pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 08 agosto 2025, specificando che la comunicazione dell'adesione da parte dell'ente creditore debba verificarsi entro i dodici mesi successivi alla pubblicazione, ovvero entro l' 8 agosto 2026;
- l'art. 6 disciplina l'attività di verifica e controllo esercitata dal MEF sull'azione di recupero dei crediti affidati all' Agenzia entrate riscossione nonché quella che l'ente

potrà effettuare per verificare il rispetto da parte della medesima degli adempimenti di legge;

- Agenzia delle Entrate - Riscossione ha pubblicato, in data 8 agosto 2025 sul proprio sito istituzionale (www.agenziariscossione.gov.it), le condizioni di servizio per il riaffidamento dei carichi ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 110/2024;

CONSIDERATO CHE l'eventuale adesione alle condizioni di servizio per il riaffidamento comporterebbe :

- in caso di scarico automatico ,il riaffidamento per ulteriori due anni all'Agenzia di tutte le somme scaricate al termine del quinquennio indipendentemente dalla natura(tributaria e/o patrimoniale) delle medesime dando continuità alla gestione vigente;
- in caso di scarico anticipato, il riaffidamento all'Agenzia , entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento , delle sole somme scaricate, non ancora prescritte, per le quali l'Ente, a conoscenza di nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, comunichi all'Agenzia gli specifici beni del debitore da aggredire;
- che l'ente è tenuto a cooperare con l'Agenzia e, in particolare, a fornire tempestivamente tutti i documenti che risultassero eventualmente necessari per l'efficiente esecuzione del servizio affidato;
- che l'ente possa recedere dal servizio in qualsiasi momento, senza necessità di motivazioni specifiche, anche in caso di modifica delle condizioni di servizio, inviando una comunicazione a mezzo PEC all'Agenzia. Il recesso ha effetto a partire dall'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione da parte dell'Agenzia;
- che le somme riaffidate e non riscosse al termine del biennio devono essere eliminate dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore;
- nessun onere di riscossione ulteriore a carico dell'ente rispetto a quelli attualmente previsti ex lege (art. 17 D.lgs 112/1999) ;
- che i dati personali necessari per l'adesione e per l'esecuzione del servizio verranno trattati esclusivamente per le finalità di riscossione che contraddistinguono detto servizio . I dati personali conferiti non saranno pertanto oggetto di diffusione se non per ottemperare ad obblighi espressamente previsti dalla legge e saranno trattati secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del Regolamento generale sulla protezione dei dati.

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- il riaffidamento all'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico dotato di specifiche competenze tecniche e strumentali, garantisce continuità nell'azione di recupero per i carichi avviati alla riscossione coattiva con l'Agenzia medesima nonché uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale;
- l'attività di riscossione svolta dall'Agenzia :
- a) si esplica secondo criteri di trasparenza, imparzialità ed efficacia, sotto il controllo del MEF e dell'ente medesimo ;

- **b)** presta particolare attenzione e cura al fondamentale ruolo del procedimento di notifica di tutti provvedimenti emessi anche interruttivi della prescrizione e di quelli successivi e conseguenti ;
- qualora l' adesione non dovesse essere adottata dall'ente entro detto termine del 08/08/2026 ma successivamente, il riaffidamento opererebbe esclusivamente per i carichi affidati a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adesione (ovvero dal 1° gennaio 2027). Ciò comporterebbe che i carichi affidati ad ADER tra il 1° gennaio 2025 e il 31.12.2026, non potrebbero più essere gestiti dall'Agenzia, ma dovrebbero essere gestiti internamente dall'Ente o mediante affidamento a soggetto terzo.
- Qualora l'ente non provveda ad effettuare alcuna adesione anche successivamente al 08.08.2026 la gestione delle quote affidate e disaccantonate dovrà essere effettuata solo direttamente dall'ente mediante proprie risorse interne o mediante affidamento con gara a soggetto terzo .
- le disposizioni degli artt. richiamati: 1,3 ,4 ,5 e 6 sono state abrogate dall' art. 241 del D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 e sono ora previste dagli artt. 210, 211, 212, 213 e 214 del citato decreto i cui effetti sono stati differiti al 01 gennaio 2027 dall'art. 4, comma 4^a del DL 200/2025, convertito con modificazioni nella legge 26/2026.

RICHIAMATA:

la propria deliberazione n.6 del 22.10.2018 avente ad oggetto "*Affidamento della riscossione coattiva delle entrate Comunali all'Agenzia Entrate Riscossione e a Riscossione Sicilia S.p.A*", con la quale, a decorrere dal 1° luglio 2017, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016, veniva affidata al suddetto soggetto l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali;

ESAMINATO:

il testo delle condizioni di servizio (All. 1) per il riaffidamento dei carichi pubblicato dall'Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito istituzionale in data 8 agosto 2025, che disciplina compiutamente gli aspetti procedurali, temporali e sostanziali del rapporto di riaffidamento; il modello di comunicazione di adesione (All. 2) previsto per la formalizzazione dell'adesione;

RITENUTO:

di aderire alle condizioni di servizio per il riaffidamento dei carichi pubblicate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, accettando integralmente le stesse, riconoscendone la congruità e l'adequazione rispetto alle esigenze dell'Ente;
di procedere alla comunicazione dell'adesione nei termini e con le modalità previste dalle condizioni di servizio;

VISTI:

il Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110 e il Decreto Legislativo 24 marzo 2025, n. 33;
il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e le corrispondenti disposizioni del D.Lgs 33 /2025 dal 01 gennaio 2027;
il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
lo Statuto dell'Ente;

il vigente Regolamento generale per la disciplina delle entrate ;
l'art. 147 bis Dlgs 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, in attuazione al combinato disposto degli artt. 49, primo comma, e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

SENTITE la Giunta Comunale e la I Commissione Consiliare,

D E L I B E R A

per le considerazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

Di aderire integralmente alle condizioni di servizio per il riaffidamento dei carichi pubblicate dall'Agenzia delle entrate-Riscossione in data 8 agosto 2025 sul proprio sito istituzionale (www.agenziariscossione.gov.it) ed allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Di prendere atto che l'adesione alle allegate condizioni di servizio opera per tutti i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 nel rispetto di quanto previsto dalle condizioni medesime e determina:

- il riaffidamento automatico per 2(due) anni di tutte le somme oggetto di discarico automatico al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento;
- la possibilità di riaffidamento anticipato delle somme oggetto di discarico anticipato, previa comunicazione di circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore;
- la possibilità di recedere in qualsiasi momento senza necessità di motivazioni specifiche, inviando una comunicazione a mezzo PEC, nel rispetto di quanto indicato nelle allegate condizioni di servizio;
- nessun ulteriore onere di riscossione a carico dell'Ente rispetto a quelli ordinariamente previsti ex lege per l'attività di riscossione coattiva, con particolare riferimento all'art. 17 del D.lgs 112/1999 e ss.mm.ii.;
- che lo svolgimento delle attività dedotte nelle presenti condizioni di servizio implica un trattamento di dati personali dei debitori delle somme riaffidate secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza nel rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 e di protezione dati. I dati verranno trattati esclusivamente per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dall'adesione al servizio, nel rispetto dei suindicati principi;

Di autorizzare il Sindaco pro tempore e, per esso, il Responsabile del Settore Finanziario a trasmettere la comunicazione di adesione all'Agenzia delle entrate-Riscossione utilizzando:

- l'indirizzo PEC dedicato: riaffidamento.carichi@PEC.agenziariscossione.gov.it;
- il modello di comunicazione di cui all'All. 2 delle condizioni di servizio;
- la presente deliberazione quale provvedimento contenente espresso riferimento alle condizioni di servizio pubblicate.

Di pubblicare la presente deliberazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale, in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

Immediata eseguibilità - per rispettare i tempi tecnici entro cui occorre formalizzare l'adesione all'Agenzia Entrate Riscossione.